



# COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

PROVINCIA DI PAVIA

Piazza G. Matteotti n.7

Verbale del Revisore dei Conti n. 5/2022

**PARERE SULLA BOZZA DI DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALL'ANNO 2022-2025, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' 443/2019/R DEL 31/10/2019 E S.M.I. E 363/2021/R/RIF DEL 03/08/2021**

La sottoscritta Dottoressa Costanza Anna Giussani in qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di San Cipriano Po (PV), nominata per il triennio 2021-2023

## **PRESA IN CARICO ED ESAMINATA**

la bozza di delibera di Consiglio Comunale di *"Approvazione piano economico finanziario relativo all'anno 2022-2025, predisposto ai sensi della deliberazione dell'Autorità 443/2019/R e s.m.i."*

### **PREMESSO**

- che l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti;
- che tale metodo tariffario, contenuto nella deliberazione n.443/19, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;
- che le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale;
- che dall'annualità 2022 il Pef ha valenza pluriennale per il 2022-2025 e include variabili di calcolo che tengono conto delle modifiche introdotte dal Dlgs 116/2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" e di ulteriori voci di costo per l'adeguamento ai nuovi standard minimi di qualità;
- che le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale;
- che i gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa;
- che il metodo prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in particolare, queste fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- che alle Regioni competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani;
- che il Consiglio Comunale deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI e in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- che il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato da somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;

#### **TENUTO CONTO CHE**

La verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

#### **CONSIDERATO CHE**

L'art. 19 del MTR specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico – finanziario del gestore,
- spetta all'Ente territorialmente competente anche l'attività di verifica e validazione dei dati, trasmessi dal gestore Broni Stradella Pubblica S.r.l.;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

in relazione al PEF nonché alla relativa documentazione, avendo anche verificato la congruenza dei dati forniti nel piano economico e finanziario con gli standard di servizio richiesti dal Comune; considerati i costi diretti sostenuti dal Comune riguardo le attività di spazzamento e gestione della TARI registrati nel bilancio dell'ente locale,

#### **VISTO**

Lo schema di dichiarazione di veridicità;

#### **PRESO ATTO**

Della relazione di veridicità rilasciata dal legale rappresentante del Comune di SAN CIPRIANO PO;

#### **CONSIDERATO INFINE**

- che il Revisore, nell'ambito dei propri controlli, verifica il rispetto della metodologia prevista da ARERA in sede di adozione del PEF, oltre che la coerenza delle previsioni del PEF con i dati contabili del bilancio, l'attendibilità della previsione di entrata, la congruità della spesa, etc.;
- che il Revisore è quindi tenuto a fornire un parere che non può essere equiparato all'attività di validazione prevista dalle deliberazioni di ARERA;
- che ai fini della validazione sono richiesti specifici requisiti e competenze e nell'attuale tracciato normativo la validazione del PEF non rientra tra le competenze previste dal Revisore e che l'attività di verifica, sottesa alla validazione, non può essere equiparata alla normale attività di verifica e controllo sottesa al rilascio dei pareri previsti dalla normativa;

#### **ACQUISITI**

Elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio,

#### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Sul rispetto della metodologia prevista da ARERA in sede di adozione del PEF.

Seveso, 18/03/2022

Il Revisore dei Conti

Dottorssa Costanza Anna Giussani

